

Decreto n. 75
Anno 2023

Oggetto: Giornate di chiusura programmate della struttura nell'anno 2023

IL DIRETTORE

- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e in particolare gli artt. 4, 5, e 6;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e in particolare gli artt. 4, 16 e 17;
- VISTO** il decreto legislativo 23 luglio n. 296, di istituzione dell'INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica;
- VISTO** il decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 138 di riordino dell'INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica;
- VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 di riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTO** lo Statuto dell'INAF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 42 del 25 maggio 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF (ROF) approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 5 giugno 2020 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il regolamento del Personale dell'INAF approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 11 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 8 marzo 2000 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 151 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999", sottoscritto il 21 febbraio 2002 ed in particolare l'art.6;
- VISTO** il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018;
- CONSIDERATO** che con Decreto del Presidente n. 14 del 30 dicembre 2020 sono stati nominati alcuni Direttori delle strutture territoriali INAF a decorrere dal 1 gennaio 2021 per la durata di un triennio;
- CONSIDERATO** che con Determinazione del Direttore Generale n. 188/2020 del 30 dicembre 2020 sono stati conferiti gli incarichi dei Direttori delle strutture territoriali INAF e che alla scrivente è stato conferito l'incarico di direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri;
- VISTA** la nota prot. n. 3057/14 del 17 luglio 2014 del Direttore Generale dell'INAF con la quale invita i Direttori delle Strutture sull'opportunità di provvedere alla chiusura delle sedi, fatta salva l'esigenza di dover necessariamente garantire lo

svolgimento di alcune attività non differibili, al fine di razionalizzare i costi di funzionamento e dei consumi energetici;

VISTO il Decreto Legge del 01 marzo 2022, n. 17 *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.”* ed in particolare le disposizioni relative alla Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO pertanto opportuno, al fine di ridurre le spese generali ed in particolare quelle relative all'energia elettrica ed al gas, programmare giornate di chiusura della struttura in periodi nei quali il personale in servizio risulta presente in misura inferiore;

CONSIDERATO che la Direzione Generale dispone la chiusura della sede centrale INAF nel periodo estivo in corrispondenza della festività di ferragosto e durante il periodo delle vacanze natalizie;

ACQUISITO il parere positivo da parte della RSU e del Consiglio di Struttura;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura programmata e completa dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri nei seguenti giorni:

14, 16, 17, 18 agosto 2023
29 dicembre 2023.

Art. 2 Durante tali giornate non sarà possibile accedere alla struttura e in tutti gli edifici sarà attivo l'impianto di allarme.

Art. 3 Durante le predette giornate i dipendenti potranno fruire delle ferie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, ovvero di riposi compensativi qualora già autorizzati.

Art.4 Durante le predette giornate il personale che ha stipulato accordo individuale di lavoro agile e coloro che hanno firmato un contratto individuale di telelavoro potranno in alternativa svolgere l'attività lavorativa nella modalità definita dall'accordo.

Art. 5 Durante tali giornate potrà essere autorizzata la presenza in servizio del personale addetto ai servizi essenziali per il presidio della sede.

Firenze, 13 luglio 2023

Dott.ssa Maria Sofia Randich